



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. a e c

³ Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:

- a. persone alle quali è stato fissato un termine di partenza e la cui domanda d'asilo o la cui domanda di protezione provvisoria è stata:
 1. oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, oppure
 2. respinta mediante decisione negativa passata in giudicato;

- c. persone alle quali è stato fissato un termine di partenza e la cui:
 1. ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, o
 2. protezione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato.

¹ SR 142.312

Art. 20 cpv. 1 lett. a, b ed e nonché cpv. 2

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfetarie globali durante la procedura d'asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l'ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfetarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:

- a. la decisione di allontanamento e una delle seguenti decisioni passano in giudicato:
 1. la decisione di non entrata nel merito,
 2. la decisione d'asilo negativa,
 3. la decisione negativa in materia di concessione della protezione provvisoria,
- b. la domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stralciata;
- e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata o sospesa con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;

² Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente ammessa a titolo provvisorio, la durata della concessione della protezione viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfetaria ai sensi del capoverso 1 lettera d.

Art. 24 cpv. 4 - 6

⁴ Se una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall'entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l'ammissione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfetaria ai sensi del capoverso 1 lettere a-d.

⁵ Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfetaria ai sensi del capoverso 1 lettere a-d^{bis}.

⁶ Se un rifugiato riconosciuto viene successivamente riconosciuto come apolide o se un apolide riconosciuto viene successivamente riconosciuto come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d'asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfetaria ai sensi del capoverso 1 lettere a-d^{bis}.

Art.28 Somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

- ¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:
- a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
 - b. che è stata sottoposta a una procedura celere o a una procedura per la concessione della protezione provvisoria;
 - c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
 - d. la cui ammissione provvisoria è stata sospesa o la cui protezione provvisoria è stata revocata.
- ² La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:
- a. la sua domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
 - b. la sua domanda d'asilo o di protezione provvisoria è stata respinta, la pertinente decisione in materia d'asilo o di concessione della protezione provvisoria e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza
 - c. le è stato fissato un termine di partenza e:
 1. la sua ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, o
 2. la sua protezione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato.

Art. 29 cpv. 2 e 3

² La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura celere o di una procedura per la concessione della protezione provvisoria ammonta a 2013 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

³ La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria o della protezione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

Disposizione transitoria della modifica del²

Nel caso di una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato che prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza è stata riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall'entrata dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l'ammissione provvisoria viene

² AS 2024 xxx

interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–d^{bis} dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il